



COMUNE DI LANCIANO

*PROVINCIA DI CHIETI
CITTA' MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE*

***SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
FUNZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE***

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO MEDIANTE DEHORS

Approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 20.04.2016

P R E M E S S A

Il presente Regolamento disciplina le modalità di occupazione del suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, nonché i criteri tecnici e formali da rispettare per la collocazione di “dehors” a servizio degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e delle attività artigianali del settore alimentare, al fine di potenziare le attività degli stessi con adeguati spazi all’aperto.

Il Regolamento, ispirato ai principi generali di riqualificazione formali e funzionali dell’ambiente cittadino, definisce pertanto le caratteristiche formali e dimensionali dei dehors e le caratteristiche tipologiche ammesse, l’inserimento ambientale dei medesimi all’interno del territorio comunale, le procedure per il conseguimento della specifica concessione per l’occupazione di suolo pubblico.

Infine, disciplina le modalità di occupazione di suolo pubblico da parte di alcune tipologie di esercizi di vicinato per l’esposizione dei propri prodotti nell’area antistante il locale di vendita

INDICE

PARTE PRIMA - INSTALLAZIONE DI DEHORS SU AREE PUBBLICHE

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Attività artigianali
- Art. 4 Descrizione degli elementi del dehors
- Art. 5 Richiesta di concessione occupazione suolo pubblico
- Art. 6 Istruttoria
- Art. 7 Rilascio della concessione
- Art. 8 Proroga e/o rinnovo della concessione
- Art. 9 Criteri generali di realizzazione dehors
- Art. 10 Pubblicità su elementi dei dehors
- Art. 11 Lavori nel sito dei dehors
- Art. 12 Attività pertinenziali presso i dehors
- Art. 13 Danni
- Art. 14 Tariffe e Canoni
- Art. 15 Effetti e durata della concessione
- Art. 16 Obblighi del titolare della concessione
- Art. 17 Revoca della concessione
- Art. 18 Sospensione temporanea
- Art. 19 Occupazioni abusive
- Art. 20 Disposizioni transitorie

PARTE SECONDA - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DI ALCUNE TIPOLOGIE DI ESERCIZI DI VICINATO

- Art. 21 Modalità esposizione merci e tipologie di esercizi
- Art. 22 Distributori automatici annessi ad esercizi commerciali

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 23 Controlli e sanzioni
- Art. 24 Rinvio ad altre norme
- Art. 25 Entrata in vigore

PARTE PRIMA

INSTALLAZIONE DI DEHORS SU AREE PUBBLICHE

Articolo 1

OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi generali dell'interesse pubblico e perseguendo obiettivi di riqualificazione dell'ambiente cittadino, disciplina l'occupazione temporanea del suolo pubblico (o privato assoggettato ad uso pubblico) per la collocazione di dehors, ad uso ristoro, annessi ad attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e ad attività artigianali similari del settore alimentare, al fine di potenziarne la qualità con adeguati spazi per il ristoro all'aperto.
2. L'obiettivo è quello di potenziare la qualità delle suindicate attività con adeguati spazi per la somministrazione o l'intrattenimento della clientela, garantendo nel contempo la fruibilità dello spazio pubblico, con particolare riguardo al tessuto urbano storico, nonché quella dei beni storico-culturali che su di esso insistono e assicurando il corretto uso urbanistico ed edilizio del territorio, nel rispetto dei principi generali di sicurezza, riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente urbano e di promozione turistica.

Articolo 2

DEFINIZIONI

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento si intende per:

DEHORS: struttura precaria esterna costituita da elementi, mobili o smontabili o facilmente rimovibili, posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) che delimitano ed arredano lo spazio, per il ristoro all'aperto, annesso ad uno degli esercizi indicati al comma 1, del precedente art. 1.

Gli elementi che compongono i dehors sono classificati come di seguito indicato:

- a) Tavoli, sedie, poltroncine e simili
- b) Pedane
- c) Elementi di copertura (tende e ombrelloni di varie tipologie)
- d) Elementi di delimitazione
- e) Impianti di illuminazione e di riscaldamento

SUOLO PUBBLICO: aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ed aree di proprietà privata, sulle quali risulti costituita una servitù di uso pubblico.

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO: sottrazione delle aree e degli spazi pubblici all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico di singoli soggetti.

CONCESSIONE: l'atto amministrativo con cui l'Amministrazione comunale consente al privato di occupare il suolo pubblico, al fine di collocarvi elementi di arredo urbano.

CONCESSIONE DI LUNGA DURATA: occupazione fino a cinque anni consecutivi.

CONCESSIONE A CARATTERE STAGIONALE: occupazione con durata non superiore a 180 giorni di ciascun anno solare, concedibile anche per più annualità, fino ad un massimo di anni cinque.

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE al pubblico di alimenti e bevande: gli esercizi individuati dall'art. 1, commi 90 e 91, della Legge Regionale Abruzzo 16 luglio 2008, n. 11 e s.m. i.

ATTIVITA' ARTIGIANALI: attività definite dalla L. 8.8.1985 n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) e dalla L.R. n. 23 del 30.10.2009 (Nuova legge organica in materia di artigianato), per le quali è artigiana l'impresa che ha lo scopo prevalente di svolgere l'attività di produzione di generi alimentari, per la vendita ed il consumo sul posto dei medesimi, con esclusione della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che sia solamente strumentale ed accessoria all'esercizio dell'impresa artigiana.

Articolo 3

ATTIVITÀ ARTIGIANALI

1. I titolari delle attività artigianali, come definite dal precedente art. 2, quali pizzerie al taglio, gastronomie, rosticcerie, gelaterie, pasticcerie, cornetterie, yogurterie, piadinerie e simili, possono richiedere l'occupazione di suolo pubblico per la collocazione di dehors davanti all'esercizio, nell'area di pertinenza del locale.
2. Le strutture non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate dagli esercizi di somministrazione come definiti al precedente art. 2 e dovranno essere costituite unicamente da piani di appoggio, quali tavolini, piani o piantane, non abbinabili alle eventuali sedute, con possibilità di temporanee coperture.
3. E' fatto assoluto divieto di effettuare il servizio assistito di somministrazione dei generi alimentari prodotti.
4. L'inosservanza del divieto di cui al comma precedente, costituisce esercizio abusivo di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sanzionato a termine di legge.

Articolo 4

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI DEL DEHORS

1. La struttura portante dei dehors, semplicemente ancorata al suolo e/o alle pareti degli edifici con ganci ed attacchi amovibili e/o con altro materiale resistente, dovrà essere strutturalmente autonoma; saranno consentiti vincoli strutturali di attacco all'edificio esistente, a condizione che non si arrechi pregiudizio e compromissione alla sua struttura, in conformità alla normativa sismica. La struttura portante del dehors dovrà

essere realizzata con profili a sezione ridotta al minimo necessario, tali da garantirne il requisito della stabilità. Gli elementi costituenti i dehors sono quelli di seguito elencati e descritti:

A) Tavoli, sedie e simili

L'occupazione con tavoli e sedie, priva di copertura, costituisce la combinazione base degli elementi di un dehors e rappresenta la soluzione minima di struttura finalizzata al servizio di somministrazione o di semplice consumo all'aperto.

“Le sedie, i tavoli e simili devono essere coordinati nei materiali, nello stile e nei colori nelle tonalità del grigio o legno naturale, escludendo ogni effetto rustico.”
(Emendamento approvato).

Al fine di evitare che tavoli e sedie fuoriescano dallo spazio concesso per l'occupazione, l'area stessa deve essere delimitata con elementi del tipo indicato di seguito alla lett. D), oppure mediante il posizionamento di una base di moquette della dimensione dello spazio concesso, qualora l'Amministrazione comunale non provveda ad effettuare sulla pavimentazione i segni di delimitazione dell'area concessa.

B) Pedane

L'area, previa presentazione di adeguata documentazione tecnica relativa sia allo stato di fatto che di progetto, potrà essere pavimentata con pedana a raso o sopraelevata del tipo modulare, unicamente al fine di colmare i dislivelli di marciapiedi, di piani inclinati e non livellati o per eliminare le barriere architettoniche.

La pedana dovrà essere realizzata in legno, appoggiata semplicemente al suolo e di facile rimozione.

Non è consentito l'ancoraggio a terra delle pedane, in modo da non danneggiare la superficie della strada o della piazza e a garanzia della totale rimovibilità delle stesse.

Le pedane non devono interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti, né impedire l'accesso ad eventuali altre caditoie e chiusini presenti.

C) Elementi di copertura

La copertura dei dehors è consentita unicamente mediante le tipologie sotto indicate.

Non è ammesso l'uso di più tipologie di copertura nello stesso dehors.

Per le coperture devono essere usati materiali tipo tessuti impermeabilizzati, i cui colori, esclusivamente in tinta unita e nelle tonalità dell'avorio, panna o ecrù, per un corretto inserimento nel contesto urbano, risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti e con le tonalità di fondo della zona, nel rispetto delle norme stabilite dal vigente Regolamento edilizio.

La copertura dovrà avere forma regolare e medesimo colore e dovrà essere zavorrata al suolo con piastre o per mezzo di opportuni ancoraggi che comunque non prevedano l'infissione al suolo pubblico, né comportino pericolo o intralcio alle persone.

L'altezza massima della copertura non può essere superiore a m. 3,40, al colmo, mentre quella minima, alla gronda, non potrà essere inferiore a m. 2,40.

In caso di copertura piana, l'altezza interna della stessa non potrà essere inferiore a m. 2,70.

L'altezza è data dalla misura del segmento verticale che congiunge il piano di calpestio esistente prima dell'inserimento del dehors con l'intradosso della struttura di copertura medesima. Tale altezza deve essere rapportata con l'intorno architettonico in cui il dehors si inserisce e deve rispettare eventuali decori e cornici esistenti, che non devono essere nascosti.

Tutte le tipologie di strutture dovranno essere costituite da:

- Sostegni in ferro e/o alluminio verniciati e/o in legno lamellare, di colore antracite, grafite o nero/marrone;
- Coperture in tessuto impermeabile e simili, di colorazioni su indicate e adeguate all'ambito urbano in cui vengono inseriti i dehors.

OMBRELLONI: di forma quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie con struttura in legno lamellare o alluminio o metallo verniciato con un solo palo centrale o laterale.

Nel caso di ombrelloni disposti in serie, è consentito inserire un collegamento tra gli stessi, costituito da materiale impermeabile o simile, avente la funzione di raccolta delle acque piovane.

La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell'area autorizzata.

Per ogni esercizio gli ombrelloni saranno tra loro uguali per dimensione, caratteristiche costruttive, colori e personalizzazioni.

COPERTURE A CAPPOTTINA O A DOPPIA FALDA con due soluzioni:

- a) con struttura centrale di sostegno;
- b) con montanti perimetrali.

I materiali e i colori consentiti sono quelli su indicati.

TENDE A FALDA (a telo teso o pantalera): costituite da uno o più teli retraibili, fissati alla parete dell'edificio tramite rullo di avvolgimento, senza tamponamenti laterali e senza punti di appoggio al suolo, a copertura di tavoli e sedie collocati nell'area sottostante la tenda.

"Nel centro storico, come individuato nel PRG in vigore, le tende a falda devono essere fissate all'interno della modanatura dei varchi corrispondenti all'esercizio commerciale per permettere la massima leggibilità degli elementi compositivi della facciata." (Emendamento approvato)

D) Elementi di delimitazione

Per delimitazione si intende qualsiasi elemento atto ad individuare gli spazi autorizzati rispetto al restante suolo pubblico.

Tali elementi vengono utilizzati al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato *"e per garantire la sicurezza degli avventori"* (Emendamento approvato) o, semplicemente, a scopo ornamentale e devono essere di colori e materiali attinenti al contesto storico-architettonico della zona circostante.

Tipologie di delimitazione:

- Vasi, fioriere e simili.
- Recinzioni quali cordoni, ringhiere, parapetti e simili.
- Elementi laterali di protezione.

Vasi e fioriere dovranno essere preferibilmente di materiale in legno, cemento, graniglia o terracotta e di colore in sintonia con gli altri elementi del dehors.

Gli elementi metallici delle recinzioni dovranno essere di colore antracite o grafite o nero.

La linea di delimitazione dell'area da occupare deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, uguali fra loro. Tutti gli elementi devono insistere all'interno dell'area concessa.

L'altezza massima delle recinzioni e delle fioriere, comprensiva delle essenze a dimora, non deve superare la misura di m. 1,00 al fine di non creare ostacolo alla visibilità.

Tutti gli appoggi al suolo dei suddetti elementi non dovranno costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e dovranno garantire una buona stabilità della struttura.

Per i dehors di lunga durata è consentito il posizionamento di pannelli laterali con altezza massima di m. 1,80 dal piano calpestio, di cui la parte eventualmente opaca o parapetto, per motivi di sicurezza, non dovrà superare m. 1,00 dal piano stesso.

La distanza fra filo superiore del pannello e filo inferiore della copertura, corrispondente alla porzione aperta, non dovrà essere inferiore a cm. 60.

Le tamponature devono essere fissate al suolo unicamente mediante ancoraggi amovibili posti in opera a secco e cioè senza comportare l'esecuzione o demolizione di opere murarie, quali getti in calcestruzzo, muri di mattone o altri materiali cementati.

Le stesse dovranno essere di materiale antinfortunistico trasparente, (plexiglas, lastre di polycarbonato trasparente, vetro infrangibile o altro materiale simile) e facilmente asportabili.

E) Impianti di illuminazione e di riscaldamento

L'impianto elettrico ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità alle norme CEI vigenti ed alla legge 46/90. Le luci di illuminazione non dovranno essere in contrasto e/o interferenza con le eventuali segnalazioni semaforiche, né arrecare danno ai conducenti di autoveicoli, oltre che essere in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo, sia della struttura che dell'ambiente urbano circostante.

Gli apparecchi di riscaldamento devono essere a bassa dispersione di calore ed a basso consumo energetico, sostenuti da piantane mobili e integrati nella struttura. Detti impianti, certificati secondo norme CE con omologazione che attesti la conformità del prodotto, devono essere realizzati in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti.

2. Tutti gli elementi sopra elencati, che costituiscono i dehors, devono avere carattere di provvisorietà e quindi smontabili o facilmente rimovibili, senza alcuna infissione al suolo, in modo tale da poter essere rimossi agevolmente, qualora

l'Amministrazione comunale lo richieda, per esigenze legate allo svolgimento di manifestazioni o per altre necessità di pubblico interesse.

3. La collocazione dei dehors come definiti nel presente regolamento, non ha natura edilizia in quanto non crea nuova volumetria con trasformazione edilizio-urbanistica dei luoghi e, pertanto è assoggettata a sola concessione per l'occupazione di suolo pubblico. I dehors possono essere realizzati a distanze inferiori dai confini, dai fabbricati e dalle strade, purché nel rispetto del decoro urbano e delle norme di sicurezza del traffico.
4. L'installazione di tali strutture deve essere eseguita in conformità alle norme del presente Regolamento e nei limiti, deroghe e modalità da esso previsti, in conformità con quanto previsto dal Codice Civile, dal Codice della Strada, dai Regolamenti Comunali in materia di tributi e canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 5

RICHIESTA DI CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Il titolare dell'esercizio che intende collocare un dehors su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) dovrà ottenere la preventiva concessione da parte del Comune. La concessione potrà essere richiesta per uno dei periodi di seguito indicati:
 - a) concessione stagionale di 180 giorni per ciascun anno solare;
 - b) concessione stagionale di 180 giorni, per più annualità fino ad un massimo di anni cinque;
 - c) concessione di lunga durata, con occupazione continuativa fino ad anni cinque.
2. Al fine dell'ottenimento della concessione di cui al comma precedente, dovrà essere presentata, almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, apposita istanza in bollo direttamente all'URP del Comune o tramite le modalità previste per legge.
3. La domanda dovrà essere presentata con l'apposita modulistica che l'Amministrazione comunale renderà disponibile presso gli uffici della Funzione Attività Produttive e sul sito internet del Comune di Lanciano, che dovrà contenere, in particolare, i seguenti dati:
 - a) generalità complete, residenza, domicilio fiscale, indirizzo pec, codice fiscale e/o partita IVA della persona fisica se trattasi di ditta individuale, o del legale rappresentante, se trattasi di società;
 - b) estremi del relativo titolo abilitativo per lo svolgimento dell'attività o dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane;
 - c) indicazione dell'ubicazione e superficie dello spazio da occupare, di cui si chiede la concessione, precisandone l'entità, espressa in metri quadrati e lineari;
 - d) durata e giorni dell'occupazione;

- e) descrizione della struttura con cui si intende realizzare l'occupazione;
 - f) dichiarazione di impegno a rimuovere, alla scadenza del termine di validità della concessione, tutti gli elementi costituenti il dehors e ricondurre in pristino l'originario precedente stato dei luoghi.
4. Alla domanda dovrà essere allegata, in triplice copia, a firma di tecnico abilitato, la seguente documentazione:
- a) relazione tecnica e illustrativa degli elementi che verranno utilizzati per l'occupazione del suolo richiesto (tipologia, materiale, colore, delimitazioni perimetrali, ecc), nonché dichiarazione inerente il rispetto delle norme del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada);
 - b) elaborati grafici di progetto (stralcio del foglio di mappa, stralcio P.R.G., elaborato planimetrico generale dello stato di fatto e di progetto);
 - c) planimetria quotata con tutte le indicazioni necessarie ai fini del rispetto delle norme stabilite dal Codice della Strada;
 - d) fotografie dell'area interessata da diversa angolazione (almeno n. 3).

Articolo 6

ISTRUTTORIA

1. La domanda tendente ad ottenere la concessione di suolo pubblico per la collocazione di dehors è assegnata alla Funzione Attività Produttive, competente al rilascio della concessione, per l'istruttoria e la definizione del procedimento, che si conclude nel termine di 60 giorni.
2. L'ufficio, ricevuta la domanda, provvede alla necessaria attività istruttoria e in particolare verifica la regolarità e la completezza degli atti; se necessario, invita il richiedente ad integrare e/o perfezionare la documentazione non oltre il termine di quindici giorni, decorso il quale, senza esito alcuno, la domanda si intende rigettata.
3. L'istruttoria della pratica (completa di tutti gli elementi ed allegati necessari) comporta l'acquisizione dei pareri vincolanti del Comando di Polizia Municipale, riguardo al rispetto delle norme del C.d.S., del Servizio Mobilità e Traffico in relazione all'assetto viario comunale e di ogni altro eventuale Ufficio competente per materia.
4. I pareri di competenza dovranno essere espressi con nota formale, entro e non oltre gg. 15 dalla richiesta del Servizio Attività Produttive. In caso di inerzia, il parere è da intendersi espresso favorevolmente.
5. Per le occupazioni nel centro storico l'ufficio, oltre ai suddetti pareri, acquisisce anche quello di competenza della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 2 gennaio 2004, n° 42 e del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2012, circa la compatibilità dell'insediamento da realizzare con le esigenze di tutela del

patrimonio culturale e del decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale.

6. Il procedimento si conclude con il rilascio del provvedimento di concessione del suolo pubblico entro il termine di cui al precedente comma 1, solo in presenza dei citati pareri favorevoli.

Articolo 7

RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. In esito alle risultanze istruttorie, la concessione è rilasciata o negata dal Dirigente con provvedimento motivato, previa comunicazione - nel secondo caso - di preavviso di rigetto tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento o a mezzo pec.
2. La concessione deve contenere, in particolare:
 - a) gli elementi di cui al precedente art. 5, comma 3;
 - b) le prescrizioni di carattere tecnico-amministrativo, che disciplinano l'occupazione in base alle specifiche norme di legge o regolamento;
 - c) la durata e le modalità di occupazione;
 - d) gli obblighi del concessionario, di cui al successivo art.16.
3. Resta fermo che l'occupazione richiesta potrà essere realizzata soltanto se provvista del necessario titolo concessorio.

Articolo 8

PROROGA/RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. Qualora la concessione di occupazione suolo pubblico con dehors venga richiesta per un periodo inferiore alla durata massima stabilita, l'interessato potrà richiedere una proroga della durata dell'occupazione, che comunque non potrà superare il termine massimo stabilito nel precedente art. 2; la richiesta di proroga dovrà essere presentata almeno 15 giorni prima della scadenza originaria.
2. Il rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con dehors di cui al precedente art. 5, comma 1, lett. a), b), c), può essere richiesto mediante presentazione di formale istanza in bollo almeno 30 giorni prima della scadenza, unitamente alla dichiarazione di conformità del dehors a quello autorizzato nel periodo precedente.
3. Il rinnovo della concessione potrà essere negato qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse, che impediscono l'occupazione dell'area.

4. Costituisce causa di diniego per il rinnovo della concessione negli anni successivi a quello iniziale l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei tributi dovuti, perlomeno fino alla data di assolvimento del debito dovuto.
5. Costituisce ulteriore causa di diniego, per la durata di un anno, del rinnovo della concessione, la pregressa occupazione abusiva del suolo pubblico, sia in assenza di concessione, che per l'occupazione protrattasi oltre la scadenza della concessione, accertata e sanzionata nell'anno precedente dagli organi di controllo e vigilanza, anche se si è provveduto al pagamento della relativa sanzione.

Articolo 9

CRITERI GENERALI DI REALIZZAZIONE DEI DEHORS

1. L'occupazione di suolo con i "dehors" deve realizzarsi davanti all'esercizio del titolare, nell'area di pertinenza del locale, garantendo la maggiore attiguità possibile.
2. Nel caso in cui l'installazione sia realizzata sulla sede stradale, l'ingombro della struttura deve essere tale da mantenere liberi, da qualsiasi tipo di occupazione, gli spazi necessari al transito veicolare e pedonale.
3. In prossimità di incrocio stradale, il dehors potrà essere posizionato nel rispetto delle aree di visibilità previste dall'art. 18, comma 2, del Codice della Strada e comunque ad una distanza di almeno metri 5,00 dall'incrocio stesso.
4. Nel caso di occupazione di suolo pubblico su sede stradale sprovvista di marciapiede, deve essere realizzato un percorso alternativo per il transito dei pedoni, che va evidenziato, reso sicuro e realizzato a spese e cura del richiedente l'occupazione, mediante apposita segnaletica orizzontale e verticale, nel rispetto della normativa prevista dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.
5. Nel rispetto delle norme del Codice della Strada ed in particolare dell'art.20, l'occupazione dei marciapiedi, fatta eccezione per i marciapiedi in aree pedonali, può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2,00. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, non inferiore comunque a metri 1,00 (uno). Per particolari caratteristiche della strada il parametro oggettivo è dato dalla stessa larghezza del marciapiede (di qui la caratteristica geometrica intesa come la larghezza) in relazione all'occupazione richiesta, fermo restando l'obbligo di lasciare uno spazio adeguato per il passaggio dell'utenza debole, (individuabile, per analogia, nel metro previsto dall'art. 157, comma 2, del C.d.S.). Il metro di larghezza deve risultare libero da ostacoli o da

interferenze (pali di illuminazione, di segnaletica, alberi, ecc.) per tutta la lunghezza del dehors.

6. Lungo Corso Trento e Trieste l'occupazione con dehors deve avvenire unicamente sul marciapiede, nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 7.
7. Lungo i Portici Comunali l'occupazione deve avvenire a ridosso del colonnato, sia internamente che esternamente, secondo quanto stabilito dal presente articolo, in quanto applicabile.
8. Per i titolari delle concessioni di cui all'art. 20, comma 1, del presente Regolamento, non è consentita l'occupazione di ulteriore suolo pubblico per la collocazione di dehors, se non successivamente alla naturale scadenza e conseguente rimozione delle strutture a carattere permanente.
9. Gli elementi e le strutture che compongono i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture e gli elementi di delimitazione, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.
10. La lunghezza massima del dehors dovrà essere limitata alla lunghezza del fronte dell'esercizio di riferimento individuata dagli assi dei muri di proprietà, possesso, detenzione.
11. Qualora il fronte dell'esercizio non consenta la realizzazione di un dehors di adeguate dimensioni, è ammessa, in tutto o in parte, la realizzazione dello stesso anche oltre gli assi dei muri di proprietà, previo formale assenso dei soggetti confinanti.
12. La superficie lorda occupata dai dehors non potrà superare il limite massimo di mq. 40,00.
13. I dehors annessi ai chioschi su suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico, sono ammessi con la precisazione che comunque possono occupare una superficie di suolo pubblico non superiore a mq. 20,00 e devono essere delimitati come indicato al precedente articolo 4, comma 1, lett. D). Tali strutture non possono formare parte integrante del chiosco, così come stabilito dalla delibera di approvazione del presente regolamento e devono essere posizionati ad una distanza non inferiore a m. 2,00 dal chiosco stesso.
14. Non è consentita l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors:
 - a) su aree interessate da divieti di sosta permanente, dalle fermate di mezzi di trasporto pubblico o da attraversamenti pedonali;
 - b) sul tratto carrabile di Corso Trento e Trieste, interessato dal transito veicolare;
 - c) su aree destinate a parcheggi a pagamento;
 - d) sul lato opposto della strada a quello dove si trova l'esercizio commerciale, se trattasi di strada adibita al transito veicolare, fatta eccezione per i quartieri del centro storico.

15. In aree destinate allo svolgimento dei mercati settimanali sono consentiti dehors senza pedana, solo ed esclusivamente al di fuori dell'orario stabilito per lo svolgimento dei mercati.
16. In occasione delle festività del settembre lanciaiese o di altri particolari eventi o manifestazioni che comportano afflussi straordinari di persone, la semplice occupazione con tavoli e sedie potrà essere concessa in deroga alle norme del presente regolamento, limitatamente al periodo di svolgimento delle festività o eventi.

Articolo 10 **PUBBLICITÀ SU ELEMENTI DEI DEHORS**

1. Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, né scritte o disegni di alcun tipo, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, previa autorizzazione del Settore Urbanistica.

Articolo 11 **LAVORI NEL SITO DEI DEHORS**

1. Il suolo oggetto di occupazione dovrà essere lasciato libero da tutti gli arredi, con rimozione a carico degli esercenti, nel caso in cui debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio o degli esercizi antistanti tali da ridurre lo spazio per il transito dei mezzi di soccorso e/o di sicurezza, non realizzabili con soluzioni alternative.
2. In tal caso l'Ente dovrà provvedere a comunicare tempestivamente all'esercente per iscritto la data in cui il suolo dovrà essere reso libero. Tale comunicazione dovrà essere recapitata almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Articolo 12 **ATTIVITÀ PERTINENZIALI PRESSO I DEHORS**

1. Presso i dehors è ammessa la realizzazione di piccoli intrattenimenti (musica di sottofondo, trattenimenti musicali del tipo piano-bar), previa presentazione in via telematica allo Sportello Unico Attività Produttive di apposita SCIA di inizio attività, nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) il volume sonoro deve essere contenuto in modo tale da consentire la corretta audizione limitatamente all'area dell'esercizio e da non arrecare molestia o disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone. L'orario massimo di svolgimento dell'attività musicale non potrà superare quello stabilito con apposita ordinanza sindacale in materia;
 - b) è vietata qualsiasi forma di intrattenimento danzante;

- c) non deve essere percepito alcun compenso da parte degli avventori in occasione dei trattenimenti, sia sotto forma di biglietto di ingresso, sia sotto forma di maggiorazione del prezzo delle consumazioni;
- d) è vietata la modifica delle strutture e degli arredi dell'esercizio atta a realizzare spazi funzionali in via prevalente alla fruizione da parte della clientela del trattenimento rispetto all'attività principale.

Articolo 13

DANNI

1. Qualunque danno o incidente a persone e cose, causato sia dagli elementi costituenti il dehors che dalla mancata manutenzione degli stessi, sarà a totale carico dell'intestatario della concessione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle piante ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, il concessionario dovrà provvedere, a proprie spese, all'esecuzione di specifici interventi di ripristino del suolo.

Articolo 14

TARiffe E CANONI

1. Per l'occupazione stagionale è dovuto il pagamento del tributo comunale vigente, da versare secondo le modalità stabilite nel relativo regolamento comunale.
2. Per l'occupazione di lunga durata, superiore a 180 giorni, oltre al pagamento del suddetto tributo, è dovuto anche il canone patrimoniale di concessione non ricognitorio vigente.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico con dehors di durata decennale, esistenti in virtù di atti concessori pregressi all'approvazione del presente regolamento, si applicano tributi e canoni concessori vigenti.

Articolo 15

EFFETTI E DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Gli effetti della concessione decorrono dalla data di inizio dell'occupazione indicata nella stessa.
2. La validità della concessione è strettamente limitata all'area, al periodo e agli scopi per i quali è stata rilasciata.
3. La durata dell'occupazione non potrà superare il periodo determinato nel titolo concessorio rilasciato.

4. Alla scadenza della concessione, la rimozione della struttura dovrà avvenire entro il termine di validità indicato nella concessione stessa e, comunque, non oltre giorni tre dalla scadenza del titolo stesso, con il ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi.

Articolo 16

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE

1. Il titolare della concessione è tenuto a osservare tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, igienico-sanitarie, nonché le prescrizioni specifiche indicate nel titolo rilasciato.
2. In particolare, ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla manutenzione e al decoro della struttura, alla pulizia giornaliera dell'area circostante, lasciandola libera da ingombri e rifiuti, mettendo a disposizione della clientela appositi contenitori per i rifiuti;
 - b) utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso con il minor aggravio possibile dell'esercizio di diritti altrui e senza arrecare danni a terzi, ritenendo comunque esonerato il Comune da ogni qualsiasi responsabilità;
 - c) adempiere al pagamento degli oneri tariffari e concessori conseguenti all'occupazione del suolo, pena la revoca della concessione;
 - d) rimuovere alla scadenza della concessione la struttura, lasciando l'area in pristino stato e, in caso di danni di cui all'art. 13, comma 2, provvedere alla riparazione, a proprie cure e spese;
 - e) utilizzare nel dehors esclusivamente gli elementi descritti nel precedente articolo 4), con divieto assoluto di installare banchi ed attrezzature da usare per la mescita e la preparazione di bevande od alimenti, ivi compreso banco frigo e simili.
3. Durante le ore di chiusura dell'esercizio, gli arredi e le strutture che compongono i dehors non devono costituire elemento di intralcio alla circolazione delle persone e di degrado e, qualora rimossi, non devono essere accatastati all'esterno del locale, ma custoditi all'interno del locale stesso.

Articolo 17

REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico per i dehors può essere revocata, oltre che per il mancato rispetto di quanto indicato nel precedente articolo 16, comma 2, lettere a), b), c), anche nei seguenti casi:
 - a) qualora il dehors installato non sia conforme a quello autorizzato, così come accertato dal personale di Polizia Municipale addetto alla vigilanza e controllo;
 - b) qualora l'occupazione sia causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
 - c) in qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse con provvedimento motivato dell'Amministrazione comunale.

Articolo 18
SOSPENSIONE TEMPORANEA

1. Qualora ragioni di pubblico interesse richiedessero la sospensione temporanea dell'occupazione autorizzata, il concessionario deve lasciare libera l'area occupata con il dehors su semplice richiesta del Comune per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'evento.
2. In caso di inerzia dell'interessato a liberare l'area occupata, vi provvederà d'ufficio l'Amministrazione comunale, con addebito delle relative spese.

Articolo 19
OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza titolo o quando lo stesso sia scaduto o revocato.
2. Si considerano altresì abusive le occupazioni effettuate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nella concessione.
3. In caso di occupazione abusiva, il Comune potrà disporre la rimozione della struttura, nonché la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un termine non superiore a giorni cinque per provvedervi, trascorso il quale si provvederà d'ufficio, per il tramite dei Servizi Tecnici Comunali, addebitando agli occupanti abusivi le relative spese.
4. L'occupazione di fatto senza titolo è comunque assoggettata al pagamento di relativi tributi e oneri concessori, con l'applicazione di eventuali sanzioni, previsti nei vigenti Regolamenti comunali in materia.
5. Il pagamento di tributi e oneri concessori previsti e delle eventuali sanzioni, non sana l'irregolarità dell'occupazione.
6. L'occupante di fatto è responsabile per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.

Articolo 20
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le concessioni di occupazione di suolo pubblico a carattere permanente con strutture del tipo pedana con copertura e chiusa ai lati, gazebo, veranda e simili, in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, alla scadenza non saranno rinnovate e le relative strutture dovranno inderogabilmente essere rimosse entro e non oltre il termine della naturale scadenza delle rispettive concessioni.

2. L'eventuale ulteriore occupazione potrà avvenire esclusivamente nel rispetto di quanto disciplinato dal presente regolamento.
3. E' fatta sempre salva la possibilità per il Comune di revocare i suddetti provvedimenti prima delle rispettive naturali scadenze per esigenze di interesse pubblico e/o se le stesse strutture comportino problemi alla circolazione, alla sicurezza, al passaggio pedonale, con particolare riguardo ai diversamente abili.

PARTE SECONDA

**OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DI
ALCUNE TIPOLOGIE DI ESERCIZI DI VICINATO**

Articolo 21

Modalità di esposizione merci e tipologie di esercizi

1. L'occupazione di suolo pubblico all'esterno degli esercizi di vicinato con esposizione di merce può essere effettuata previo ottenimento della necessaria concessione di occupazione del suolo pubblico, con l'osservanza delle norme igienico sanitarie e delle disposizioni del Codice della strada.
2. Nel caso di occupazione di suolo privato aperto al pubblico transito, dovrà essere prodotto il consenso all'occupazione da parte del proprietario del suolo o dell'amministratore del condominio a nome dei proprietari del suolo.
3. Le occupazioni di suolo pubblico potranno essere rilasciate, annualmente, esclusivamente per le seguenti tipologie merceologiche:

A) Fiori e piante - Frutta e verdura

La superficie concedibile è quella relativa all'area di pertinenza del locale commerciale e comunque non superiore a mq. 10,00.

La richiesta di concessione per l'occupazione del suolo deve essere accompagnata da una relazione, completa dei seguenti elementi:

- 1) dimensione della superficie da occupare;
- 2) modalità di esposizione;
- 3) documentazione fotografica del contesto in cui si trova l'area richiesta;
- 4) disegno tecnico dal quali risulti l'inserimento delle eventuali strutture di supporto delle merci che verranno esposte.

Il suolo concesso può essere occupato solo nell'orario di apertura dell'esercizio.

L'area concessa deve essere mantenuta in ordine e non deve essere utilizzata come deposito di imballaggi, neanche nelle ore di chiusura dell'esercizio.

Per l'esposizione di **“frutta e verdura”** devono essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- Rispetto delle norme igienico-sanitarie, con l'aggiornamento della registrazione dell'impresa alimentare ai sensi dell'art. 6 Reg. (CE) 852/2004;
- La merce esposta deve essere mantenuta in idonei contenitori collocati ad un livello minimo di cm. 0,50 dal suolo, in modo da consentire una facile ed adeguata pulizia e può raggiungere una profondità massima fino a m. 2,00, nel rispetto di quanto indicato al comma 1 del presente articolo;
- La merce esposta deve essere tenuta in buono stato di conservazione e disposta in modo ordinato;
- Le eventuali strutture di appoggio della merce devono essere chiuse su tutti i lati visibili fino a terra con adeguati teli.

B) Moto, ciclomotori e biciclette

La superficie concedibile è quella relativa all'area di pertinenza del locale commerciale e comunque non superiore a mq. 15,00.

La richiesta di concessione per l'occupazione del suolo deve essere accompagnata da una relazione, completa dei seguenti elementi:

- 1) dimensione della superficie da occupare;
- 2) modalità di esposizione;
- 3) documentazione fotografica del contesto in cui si trova l'area richiesta.

I prodotti esposti dovranno essere tenuti in maniera ordinata e decorosa.

È vietata l'esposizione di mezzi in riparazione.

Il suolo concesso può essere occupato solo nell'orario di apertura dell'esercizio.

L'area concessa deve essere mantenuta in ordine e non deve essere utilizzata come deposito di imballaggi o altro, neanche nelle ore di chiusura dell'esercizio.

C) Espositori di riviste, girandole porta cartoline e porta guide turistiche.

Il suolo pubblico antistante a tabaccherie, cartolerie, librerie e edicole può essere occupato con appositi espositori, per una superficie massima di mq. 1,00.

La richiesta di concessione per l'occupazione del suolo deve essere accompagnata da una relazione, completa dei seguenti elementi:

- 1) dimensione della superficie richiesta;
- 2) modalità di esposizione;
- 3) documentazione fotografica del contesto in cui si trova l'area richiesta;
- 4) disegno tecnico dal quali risulti l'inserimento, nell'area oggetto di richiesta, degli espositori che verranno utilizzati.

Il suolo concesso può essere occupato solo nell'orario di apertura dell'esercizio.

La merce esposta deve essere in buono stato e disposta in modo ordinato.

L'area concessa deve essere mantenuta in ordine e non deve essere utilizzata come deposito di imballaggi o altro, neanche nelle ore di chiusura dell'attività.

Articolo 22

Distributori automatici annessi ad esercizi commerciali

1. L'occupazione di suolo pubblico con distributori automatici posizionati all'esterno di tabaccherie, farmacie, parafarmacie può essere effettuata per una dimensione massima di mq. 2,00, previo ottenimento della necessaria concessione di occupazione del suolo pubblico e con l'osservanza delle norme del vigente Codice della Strada.
2. La richiesta, in bollo, dovrà essere presentata dal titolare dell'attività commerciale.
3. Alla domanda dovranno essere allegati, in triplice copia, a firma di tecnico abilitato:

- a) relazione tecnica;
 - b) elaborati grafici (stralcio del foglio di mappa, stralcio P.R.G., elaborato planimetrico generale);
 - c) documentazione fotografica dell'area interessata).
4. La concessione potrà avere durata massima di anni cinque.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 Controlli e sanzioni

1. Le operazioni di vigilanza e controllo per il rispetto delle disposizioni dettate dal presente regolamento sono effettuate dal Corpo di Polizia Municipale.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, non sanzionate specificatamente dal Codice della Strada o da altre leggi e regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 24 Rinvio ad altre norme

1. Per tutto quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dalle norme comunitarie, dalle leggi statali e regionali, nonché da ogni altra disposizione sovraordinata vigente in materia.
2. Eventuali norme statali o regionali in materia, emanate successivamente alla data di approvazione del presente Regolamento si intenderanno automaticamente applicabili, anche nelle more di recepimento da parte dell'Ente.

Articolo 25 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera di approvazione, ai sensi dell'art. 12, comma 3, dello Statuto Comunale, entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on- line dell'Ente e abroga e sostituisce il "Regolamento per l'occupazione permanente e temporanea di suolo pubblico per lo svolgimento di attività commerciali", approvato con delibera di C.C. n. 13 del 3.03.2005.